



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI GENOVA

SEZIONE 9

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	CANEPA	DANIELA	Presidente
<input type="checkbox"/>	SEMINO	ADOLFO	Relatore
<input type="checkbox"/>	BECCO	GIUSEPPE	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n° 247/11
depositato il 08/02/2011
- avverso la sentenza n° 184/01/2009
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di IMPERIA
contro: AGENTE DI RISCOSSIONE IMPERIA EQUITALIA NORD S.P.A.
difeso da:
PERA DOTT.SSA ROBERTA
CORSO ITALIA, 15/11 17100 SAVONA

proposto dal ricorrente:
MACCARIO GIUSEPPE SRL
ROMA 115 16121 GENOVA GE

difeso da:
MARONGIU AVV.PROF. GIANNI MAGNANI AVV.PROF. LORENZO
VIA ROMA 11/5 16121 GENOVA GE

contro: AGENTE DI RISCOSSIONE IMPERIA EQUITALIA NORD S.P.A.
AGENZIA ENTRATE UFFICIO SAN REMO

proposto dal ricorrente:
MACCARIO GIUSEPPE SRL
ROMA 115 16121 GENOVA GE

difeso da:
MARONGIU AVV.PROF. GIANNI MAGNANI AVV.PROF. LORENZO
VIA ROMA 11/5 16121 GENOVA GE

Atti impugnati:

CARTELLA DI PAGAMENTO n° 05220080018475574 I.V.A. + IRPEG 1995
RUOLO E CARTELLA DI PAGAMENTO n° 052 2008 00184755 74 I.V.A. + IRPEG 1995

pag. 1 (continua)

SEZIONE

N° 9

REG.GENERALE

N° 247/11

UDIENZA DEL

04/04/2012 ore 09:30

SENTENZA

N°

PRONUNCIATA IL:

- 4 APR. 2012

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

17 MAG. 2012

Il Segretario

Giuseppe L...

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso in primo grado la Maccario Giuseppe S.r.L., impugnava nei confronti di Equitalia Sestri S.p.A e dell'Agenzia delle Entrate di Sanremo la cartella di pagamento n. 052 2008 0018475574 e il ruolo relativo.

La società era stata oggetto di un precedente accertamento reddituale e IVA riguardo ai periodi di imposta 1995, 1996 e 1997, cui era seguito contenzioso definito con sentenza in sede di appello parzialmente favorevole all'Ufficio, che pertanto, a seguito di tale sentenza, aveva iscritto a ruolo la somma di € 516.965,37.

La contribuente contestava: inesistenza della notificazione della cartella di pagamento, nullità della cartella per omessa indicazione del "responsabile del procedimento" di iscrizione a ruolo e per l'illegittima indicazione del responsabile del procedimento di emissione e notificazione della stessa.

La Commissione Tributaria di Primo Grado respingeva il ricorso, confermando la legittimità e l'efficacia della cartella esattoriale.

La società contribuente ha appellato tale sentenza ribadendo i medesimi motivi di impugnazione svolti in primo grado.

Si è costituita l'Agenzia delle Entrate ribadendo che l'impugnazione non riguarderebbe il merito dell'iscrizione a ruolo ma solamente gli asseriti vizi della cartella esattoriale ed eccependo dunque difetto di legittimazione passiva e chiedendo conseguentemente l'estromissione

dal giudizio.

Contesta comunque l'impugnazione anche nel merito e ne chiede la reiezione.

La Concessionaria per la riscossione Equitalia Sestri S.p.A. si è pure costituita in giudizio contestando ancora le motivazioni dell'appellante e insistendo sulla regolarità dell'operato.

L'Appellante ha ancora depositato memoria integrativa, insistendo sulle proprie tesi.

Le parti hanno discusso la causa in pubblica udienza.

Equitalia ha anche depositato certificato notarile con cui si dichiara la fusione di Equitalia Sestri S.p.A. in Equitalia Nord S.p.A..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nella discussione orale le parti hanno discusso specificamente la questione dibattuta della nullità o meno della cartella esattoriale e anche dell'iscrizione a ruolo.

Ascoltate le argomentazioni delle parti, questa Commissione Tributaria Regionale ritiene che la specifica norma introdotta dal D.L. n. 249 del 2007, art. 36, comma 4-Ter, che prevede espressamente l'indicazione del responsabile del procedimento, a pena di nullità dell'atto, non possa essere elusa dalla indicazione generica del direttore dell'Ufficio o di un suo delegato, impersonalmente indicato.

Essendo chiaramente lo spirito della norma quello di poter mettere il contribuente in condizione di conoscere la persona fisica che effettivamente ha seguito il procedimento, a cui potersi effettivamente rivolgersi per quanto possa riguardare l'atto e il procedimento a suo

carico.

Con l'indicazione generica del funzionario apicale, che certamente non può essere a conoscenza effettiva della pratica, l'Ufficio non ha rispettato tale norma e la sanzione specifica è la nullità dell'atto.

Diversamente si potrebbe al limite considerare responsabile di tutti i procedimenti fiscali o il Ministro delle Finanze o il direttore dell'Agenzia delle Entrate, eccetera.

Va quindi pronunciata la nullità della cartella esattoriale e della iscrizione a ruolo impugnate, per carenza dell'indicazione del responsabile del procedimento, come previsto dalla citata norma.

In tal senso dunque la sentenza di primo grado va riformata.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.


P.Q.M.

In riforma dell'impugnata sentenza dichiara la nullità della cartella esattoriale e dell'iscrizione a ruolo e ordina il rimborso di quanto eventualmente versato dalla contribuente per tali causali nelle more del giudizio.

Condanna le appellate, solidamente, al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 1.500,00 per il primo grado e € 1.900,00 per l'appello, oltre accessori di legge.

Genova/11 4/4/2012

Il Relatore



Il Presidente

